

FONDAZIONE
SORELLA NATURA

Riconosciuta come persona giuridica dalla Prefettura di Perugia
il 09. 09. 2003 ai sensi D.P.R. n.° 361/2002
iscrizione nel Reg. Persone Giuridiche
al n.° 1131 parte gen.- n.° 1132 parte analitica

Ente di protezione ambientale riconosciuto dallo Stato
ai sensi dell'art. 13 della legge 08.07.1986, n.° 349
D. Min. Amb e T.T. del 19. 01. 2006
Confermato con D. Min. Amb. 04/04/2013

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "SORELLA NATURA", ETS, con sede legale in Assisi, p.za del Comune 27 e sede operativa in Roma, Via dei Prefetti 46

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 23.02.2017, modifica il precedente in vigore dal 04.06.2005, senza modificare la Persona Giuridica della Fondazione, le Sue Finalità e Scopi.

La Fondazione opera in Italia e all'estero; avrà in Italia Delegazioni Regionali e sedi operative, come pure all'Estero, secondo modalità individuate nei Regolamenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e gli incarichi sociali sono tutti a titolo gratuito

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, quali interventi, servizi, campagne ed azioni di educazione ambientale, tutte finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La Fondazione opera:

- ispirandosi al messaggio di San Francesco d'Assisi, per lo sviluppo della cultura e dell'educazione ambientale e per la Custodia del Creato.
- sviluppando azioni di formazione dei cittadini, della classe dirigente italiana ed internazionale, di docenti e studenti italiani e stranieri, sui temi della cultura e dell'educazione ambientale e sui temi dell'economia solidale e dello sviluppo sostenibile, alla luce dei documenti internazionali e delle linee guida elaborate dai competenti ministeri italiani, dall'U.E. dagli organismi internazionali e dalla più avanzata ricerca scientifica e tecnologica.
- favorendo il confronto e la ricerca, valorizzando e rispettando le diversità di cultura, religione, etnia e popolo, ai fine trovare linee di azione comuni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
- b) Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, ovvero amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;
- c) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- d) Promuovere e/o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) Costituire, ovvero partecipare, società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f) Promuovere ed organizzare: corsi e master di istruzione superiore, seminari; corsi di formazione e di orientamento professionale, anche finalizzati all'individuazione di professionalità innovative in campo ambientale e all'occupazione; manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico
- g) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di attività editoriale sotto qualsiasi forma.

promozione oggettistica e nel settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali impiegando anche tecnologie avanzate.

Articolo 3 - Rapporti istituzionali o culturali

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.

Per l'esplicazione delle proprie attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati.

Nell'ambito della piena autonomia delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità, potrà anche stabilire rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali. La Fondazione può anche, altresì, pervenire ad accordi con le Università.

Articolo 4 - Rapporti con la comunità generale

La Fondazione potrà collaborare a piani culturali, progetti nazionali, europei ed internazionale con altri Enti, Università, Fondazioni, Associazioni e Circoli, italiani ed esteri. La Fondazione potrà istituire delegazioni e/o rappresentanza nel territorio italiano e in Stati esteri - in tal caso secondo la legislazione degli Stati. Il Regolamento Generale definisce le modalità di istituzione e funzionamento delle delegazioni.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio da Organizzazioni Internazionali, dall'Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle quote annuali dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
- attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti da Organismi Internazionali, dall'Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Soci, dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea dei Soci approva entro il 30 Aprile di ogni anno, o, qualora ritenuto opportuno, entro il 30 Giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I Soci della Fondazione, sia persone fisiche che giuridiche, si dividono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Benemeriti

Articolo 9 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione nonché tutte le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, gli enti, che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, chiamate a far parte della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e che presentino, unitamente al curriculum vitae, un'autocertificazione, ai sensi di legge sull'autocertificazione, sulla Loro posizione nel casellario giudiziario e nei carichi pendenti. Permangono tali adempiendo agli obblighi sociali ed al versamento delle quote annuali.

Articolo 10 – Soci Ordinari e Benemeriti

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani, europei ed esteri, le persone giuridiche, che chiedano l'iscrizione alla Fondazione, dichiarando di condividerne i principi ispiratori, lo Statuto ed i Regolamenti; presentando, unitamente alla domanda di iscrizione ed al curriculum vitae, un'autocertificazione ai sensi di legge sull'autocertificazione la Loro posizione nel casellario giudiziario e nei carichi pendenti.

L'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire oppure essere rigettata entro sessanta giorni dalla presentazione; qualora l'interessato faccia ricorso rispetto al rigetto della propria domanda di iscrizione, sul ricorso si esprimerà l'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione successiva.

All'accettazione della domanda d'iscrizione da parte del Consiglio d'Amministrazione verrà versata la quota annuale d'iscrizione, che perfezionerà l'iscrizione e darà diritto alla qualifica di Socio Ordinario. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce annualmente la quota annua associativa per i soci Fondatori ed Ordinari, persone fisiche e persone giuridiche

La qualifica di Socio Benemerito viene conferita dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, a personalità italiane ed estere che abbiano ben meritato per la cultura ambientale.

I Soci Benemeriti non hanno obblighi sociali, possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 - Esclusione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza, previo parere e/o segnalazione del Collegio dei Probiviri, l'esclusione dei Soci, Fondatori, Ordinari, Benemeriti, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- falsa dichiarazione di autocertificazione i cui ai precedenti art. 09 e 10;
- rinvii a giudizio e/o condanne penali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

Senza bisogno di procedere ad esclusione, decadono automaticamente dalla qualifica di Socio: Fondatore od Ordinario, coloro che non adempiono all'obbligo di effettuare il versamento della quota sociale, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione.

I Soci dotati di personalità giuridica per recedere dalla partecipazione sociale debbono darne comunicazione con lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

In mancanza od in caso di comunicazione tardiva restano obbligati al versamento della quota annua di loro spettanza e agli obblighi previsti dal Codice Civile.

Le quote annuali dei Soci debbono esser versate entro il 30 Marzo di ogni anno, salvo diversa regolamentazione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione

Articolo 12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione;

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione
- i Vice Presidenti;
- il Segretario Generale della Fondazione;
- il Comitato Scientifico
- il Comitato Etico;
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiranno retribuzione alcuna, ed avranno diritto, qualora lo richiedano in maniera documentata e congrua, al rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione e per l'espletamento dei propri compiti.

La Fondazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, in particolare quelli che avranno conseguito, ai sensi di quanto previsto da apposito Regolamento, la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria- Amici del Creato. I Volontari non percepiranno dalla Fondazione retribuzione alcuna, ed avranno solo diritto, qualora lo richiedano in maniera documentata e congrua, al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composto dai Soci Fondatori e Ordinari, ammessi a far parte della Fondazione dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione, senza distinzione dei diritti e doveri sociali.

Nel caso di persone giuridiche queste ultime provvederanno a designare il loro rappresentante nell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- eleggere Presidente, 2 Vice Presidenti - uno dei quali donna -
 - il Segretario Generale ed i restanti 3 membri del Consiglio d'Amministrazione.Dovrà essere garantita una presenza equilibrata di genere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione
 - stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
 - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- Provvede inoltre a:
- approvare il Regolamento Generale predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e deliberare

eventuali modifiche statutarie;

L'Assemblea provvede a deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, a favore di uno o più Enti del Terzo Settore, fatte salve le prescrizioni di legge.

Articolo 14 - Convocazione e quorum

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto, salvo i casi previsti dal Codice Civile; ogni socio può esser portatore di un massimo di cinque deleghe di altri soci.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti ed ogni socio ha diritto ad un voto ma può rappresentare mediante delega scritta altri Soci fino ad un massimo di tre.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente vicario, in caso di Sua assenza del secondo Vicepresidente o dal Socio più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal chi presiede la riunione medesima e dal segretario verbalizzante, nominato dal Presidente all'inizio dei lavori .

Articolo 15 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compresi Presidente, 2 V. Presidenti, il Segretario Generale.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve rispettare la normativa sulla rappresentanza di genere-

Provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, è l'Organo di governo della Fondazione e provvede tra l'altro alla attivazione delle Delegazioni, secondo le norme contenute nell'apposito Regolamento.

Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e sono riconfermabili.

Articolo 16 - Presidente e Presidente Emerito

Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e ne coordina le attività secondo i deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, gestisce in accordo con il Segretario Generale e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione le attività operative ed i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e gli Istituti di Credito.

Conferisce deleghe ed incarichi operativi, a seguito di delibera del C.d.A.

La qualifica di Presidente Emerito spetta automaticamente al *Past President*.

Il Presidente Emerito partecipa a tutti gli organi della Fondazione senza diritto di voto o poteri sociali.

Articolo 17- I Vice Presidenti

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente secondo le deleghe e direttive del Presidente; il Presidente conferisce le funzioni Vicarie ad uno dei due Vicepresidenti; questi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e in caso di: dimissioni del Presidente, malattia invalidante, morte, convoca l'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dalla data di uno degli eventi indicati, per l'elezione del nuovo

Presidente. Il secondo Vice Presidente sostituisce il Vicario in caso di sua assenza o impedimento ed opera secondo le deleghe eventualmente conferite dal Presidente.

Articolo 18- Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- opera secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, provvede alla gestione ed al coordinamento funzionale, organizzativo e finanziario.
In accordo con il Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione dei diversi organi e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- gestisce le finanze della Fondazione.

Articolo 19 - Comitato Etico e Comitato Scientifico

Il Comitato Etico è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da eminenti personalità del mondo delle religioni, culturale, scientifico, economico e sociale, italiano ed estero.

Sono membri di diritto del Comitato Etico i Soci Benemeriti.

Il Comitato Etico valuta annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la necessità, la coerenza dell'attività della Fondazione con i principi dell'Etica Universale e dello Statuto. Il Comitato Scientifico è nominato dal Presidente, sentito Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da personalità italiane e/o straniere esperte del settore delle scienze ambientali, dell'economia solidale e dello sviluppo sostenibile. Collabora ad individuare, promuovere e segnalare all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio d'Amministrazione progetti di ricerca nel campo di interesse della Fondazione.

Al Comitato Scientifico spetta il controllo scientifico dei progetti di ricerca e la valutazione dei risultati ottenuti.

I Presidenti del Comitato Etico e del Comitato Scientifico, qualora non soci, partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione ed esprimono voto consultivo, che viene esplicitamente riportato nel verbale delle riunioni. I membri dei Comitati Etico e Scientifico restano in carica cinque anni e sono confermabili. Possono esser revocati dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 21 - Collegio dei Proviviri e Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati fra i soci dal Consiglio d'Amministrazione. Resta in carica cinque anni.

Valuta, su segnalazione del Presidente, o, in casi gravi, autonomamente, la corrispondenza del comportamento dei Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti, del Presidente Emerito, con le finalità della Fondazione e propone al Consiglio d'Amministrazione l'assunzione dei provvedimenti di sospensione o radiazione dalla Fondazione stessa.

Il funzionamento del Collegio dei Proviviri è analiticamente definito dal regolamento generale.

Elegge al suo interno il proprio Presidente

Il Presidente del Collegio dei Proviviri partecipa con voto consultivo all'Assemblea dei Soci e al Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa con voto consultivo alle riunioni del dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione;

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

Qualora previsto dalla normativa riguardante il Terzo Settore e comunque, qualora necessario, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei Conti

Articolo 22 - Regolamenti

Il Regolamento Generale ed i Regolamenti di settore, approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione, prevederà, quando necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto e l'adeguamento alle norme delle leggi italiane e ed europeo sul volontariato e sul servizio civile.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci

Articolo 24 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, sollevate in forma scritta ed inoltrate in PEC o posta RR da almeno un terzo dei soci, con autocertificazione ai sensi di legge della firma, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, nominato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della controversia.

Gli arbitri procederanno gratuitamente in via irrituale e secondo equità. Le loro decisioni saranno inappellabili.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Fondazione

Articolo 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 26 - Norma transitoria

Contestualmente all'atto della approvazione delle modifiche del presente Statuto, che modifica quello precedentemente in vigore da parte dell'Assemblea dei Soci, decadono tutte le cariche sociali della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci, pertanto, procede contestualmente all'elezione degli Organi Sociali così come previsto dal nuovo Statuto